



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 47 del 05-05-21

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 - ATTUAZIONE ART. 57 D.L. 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020 E S.M.I.**

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 10:30, nella Residenza Municipale in streaming in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
Mari Angelamaria	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.



## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

### PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche*", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);

**RILEVATO CHE:**

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di San Ginesio è di € 918.439,93 nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

**PRESO ATTO CHE :**

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto, il Comune di San Ginesio risulta nella 1<sup>a</sup> fascia con una percentuale del 21,77%;

**CONSIDERATO CHE:**

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dalla legge di bilancio n. 178/2020 e successivamente dal D.L. 183/2020 convertito il legge n. 21/2021 che ha disposto che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del

sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.

b) possono riservare, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi prevedendo altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli stessi enti con contratti di lavoro flessibile.

CONSIDERATO che i costi delle assunzioni di cui alle precitate lettere a) e b) possono concorrere al riparto delle risorse finanziate con il comma 3 bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, che prevede sia la quantificazione dello specifico fondo all'uopo istituito a decorrere dall'anno 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che le modalità di partecipazione al relativo riparto, prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza la quale, per quanto fissato dal comma 952, sempre dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 per essere stato prorogato, a tale data, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

VISTI gli indirizzi operativi forniti dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Marche sull'applicazione della disciplina delle stabilizzazioni del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni in legge n. 229/2016;

DATO ATTO CHE:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 117 dell'11.11.2020;

ATTESO CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è quella indicata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 116 dell'11.11.2020 avente ad oggetto " approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 - approvazione dotazione organica";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell' 11.11.2020 avente ad oggetto: "Modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 – attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020 convertito in legge n. 126/2020";

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità";

ATTESO che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di San Ginesio ha in servizio il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
Istruttore direttivo tecnico	D1	5	0
Istruttore tecnico	C1	1	0
Istruttore amministrativo contabile	C1	1	0

Istruttore direttivo amministrativo	D1	1	0
Istruttore amministrativo	C1	1	0

**ATTESO CHE:**

che la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma, per cui si ritiene necessario richiedere la stabilizzazione di n.7 unità a tempo pieno tenuto conto che la norma in questione non da al momento certezze a lungo termine sul finanziamento della relativa spesa e un eventuale futuro accollo della stessa a carico dell'Ente potrebbe trovare copertura con il turn over storico;

**RICHIAMATI** succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e s.m.i. e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di San Ginesio vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di San Ginesio e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

**DATO ATTO PERTANTO:**

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato delle n. 7 unità tempo pieno sopra riportate che il Comune di San Ginesio intende effettuare nell' annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58",così come la relativa entrata corrente;
- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

**RITENUTO;**

che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, per quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di San Ginesio ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2021, 2022 e 2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando

l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi o abbia maturato i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, :

PROFILO	CAT. GIUR.	POSTI TEMPO PIENO/ PART TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017	COSTO ANNUAL E COMPLE SSIVO
Istr dir.tecnico	D1	Tempo pieno	19.04.2020	38.201,3 6
Istr dir.tecnico	D1	Tempo pieno	16.01.2021	38.201,3 6
Istr. dir. tecnico	D1	Tempo pieno	02.12.2021	38.201,3 6
Istr. Dir. tecnico	D1	Tempo pieno	02.12.2021	38.201,3 6
Istr.dir. tecnico	D1	Tempo pieno	30.07.2020	38.201,3 6
Istr. tecnico	C1	Tempo pieno	12.03.2020	35.168,3 9
Istr.ammi nistrativo	C1	Tempo pieno	31.01.2021	35.168,3 9

RITENUTO di dover provvedere;

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

CONSIDERATO

- che il Comune di San Ginesio ha popolazione al 31/12/2020 pari a 3.186 abitanti;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari

opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n.

- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata;

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto INTEGRA /costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione pervenuto al prot.n.5389 del 5.5.2021, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli,

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020 e successive modificazioni di cui alla legge di bilancio 178/2020 e D.L. 183/2020 convertito in legge n. 21/2021, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, prevedendo per l'anno 2021 la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, del personale che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, come da schema che segue:

PROFILO	CAT. GIUR.	POSTI TEMPO PIENO/ PART TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017	COSTO ANNUALE COMPLESSIVO
Istr dir.tecnico	D1	Tempo pieno	19.04.2020	38.201,36
Istr dir.tecnico	D1	Tempo pieno	16.01.2021	38.201,36
Istr. dir. tecnico	D1	Tempo pieno	02.12.2021	38.201,36
Istr. Dir. tecnico	D1	Tempo pieno	02.12.2021	38.201,36
Istr.dir. tecnico	D1	Tempo pieno	30.07.2020	38.201,36
Istr. tecnico	C1	Tempo pieno	12.03.2020	35.168,39
Istr.ammi nistrativo	C1	Tempo pieno	31.01.2021	35.168,39

2. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge;
3. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di San Ginesio, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U;
6. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;
7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 07-05-21

L'Addetto alla Pubblicazione  
f.to ZEGA GIUSEPPINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 07-05-21

Il Segretario Comunale  
Caprari Dott.ssa Fabiola

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 05-05-2021:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

\*\*\*\*\*

in streaming

Li,

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---